

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

Svizzera: Novità fiscali in vigore dal 1. gennaio 2023

Italia: Trasferimento di residenza delle persone fisiche dall'Italia alla Svizzera

Emirati Arabi Uniti: Nuova Corporate Tax Law (2023)

Argentina: Nuovo regime di reporting delle transazioni internazionali



Innovazione, flessibilità e competenza

SVIZZERA: NOVITÀ FISCALI IN VIGORE DAL 1. GENNAIO 2023

Ogni anno la legislazione tributaria viene aggiornata in rapporto alla situazione che si è venuta a creare ed anche in base alle sentenze che il Tribunale Federale e la Camera di Diritto Tributaria hanno emanato. Di seguito passiamo in rassegna le principali novità.

Imposizione secondo il dispendio

L'imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, spese sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, con base di partenza il più elevato fra gli importi seguenti:

1. CHF 400'000;
2. Per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al setteplo della pigione annua o del valore locativo;
3. Per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora; oppure quale calcolo di controllo, la somma dei redditi seguenti:
 1. Proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera;
 2. Proventi da beni mobili situati in Svizzera;
 3. Proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare;
 4. Proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera;
 5. Assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;

6. Proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Per la determinazione del dispendio, l'autorità cantonale, allineandosi a cantoni dove la tassazione sul dispendio è presente, obbliga il contribuente a presentare un formulario per determinare se il valore dell'ultimo anno è ancora attuale o se dei correttivi sia a favore che a sfavore del contribuente, debbano essere applicati.

Bisogna altresì notare che, per il momento **solo** a livello Federale (LIFD art. 14 cpv 3 lett. a), l'imposizione minima è passata da CHF 400'000 a CHF 421'700. Per quel che riguarda la tassazione sul dispendio non ci sono ulteriori novità.

Nuovo diritto azionario

Segnaliamo che dal 1. gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo diritto azionario.

A questo proposito va menzionato l'attuazione del "Margine di variazione del capitale" (MVC), che permette alla società di effettuare creazioni e rimborsi di capitale sull'arco di 5 anni. Solo dopo questo periodo si dovrà effettuare il calcolo per capire quale potrebbe essere l'imposizione di tali operazioni. In linea generale la seguente formula va presa in considerazione:

- Se gli apporti nelle riserve durante il periodo di MVC è maggiore ai rimborsi di capitale da riserve, allora siamo in presenza di un prelievamento di "Riserva da apporto di capitale" (RAC) che beneficerà dell'esenzione all'atto del versamento. Consigliamo di voler consultare la Circolare n. 29c del

23.12.2022 per avere un quadro più dettagliato della particolarità.

Aumento delle deduzioni per figli e persone bisognose a carico

L'aumento è da considerarsi sulla deduzione sui versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia, contro gli infortuni nonché gli interessi dei capitali a risparmio. Il contribuente o persona al cui sostentamento egli provvede ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. a) e b) LT, per ogni figlio minore, a tirocinio o agli studi fino al 28° anno di età e per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, gli è permesso dedurre le spese effettive fino ad un importo massimo:

- CHF 10'500 per coniugi che vivono in comunione domestica;
- CHF 5'200 per gli altri contribuenti;
- CHF 14'800 per coniugi che vivono in comunione domestica che però non versano alcun contributo a istituzioni di previdenza;
- CHF 7'400 per gli altri contribuenti che però non versano alcun contributo a istituzioni di previdenza.

Queste categorie sopracitate, avranno la possibilità di poter dedurre ulteriori CHF 1'200 per ogni figlio e persona bisognosa supplementari. Va fatto notare che su tale deduzione saremo chiamati alle urne il prossimo giugno. Se il responso della votazione sarà positivo, questa possibilità entrerà in vigore a partire dal 1. gennaio 2024.

Tassazione dei frontalieri in telelavoro

Il 1. febbraio 2023 l'accordo con l'Italia sul telelavoro è venuto a cadere.

Questo significa che se il lavoratore si avvale della possibilità del telelavoro, la condizione del rientro giornaliero decade e di conseguenza decade anche l'accordo di imposizione del 1974 fra Svizzera e Italia per cui l'imposizione avviene in entrambi gli stati, luogo dove viene svolta l'attività e Stato di residenza. Se un residente italiano procede al telelavoro per un giorno alla settimana, come sopra descritto, mancando il rientro giornaliero, lo statuto di frontaliere ai fini dell'Accordo sui frontalieri del 1974 decade e pertanto il salario deve essere imposto al 100% in Italia. La regola generale dell'art. 15 CDI CH-IT stabilisce che tale reddito deve essere imposto:

- 80% del salario, 4 giorni a settimana, è tassato in Svizzera;
- 100% del salario è tassato in Italia, la quale in base all'art. 24 par. 2 CDI CH-IT deve concedere un credito di imposta per le imposte pagate in Svizzera.

La società che ha assunto il frontaliere deve comunque assoggettare al 100% il salario all'imposta alla fonte. Il dipendente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, potrà richiedere il rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta dal datore di lavoro in riferimento al giorno in cui ha lavorato in telelavoro in Italia mediante il portale online presente sul sito internet (www.ti.ch/fonte) selezionando il menù "Richiesta di correzione dell'imposta alla fonte".

Per ottenere tale rimborso bisogna dare prova dell'avvenuta imposizione in Italia del reddito.

Per non incorrere in problematiche fiscali, il dipendente deve informare il datore di lavoro sui giorni di telelavoro. Per quanto concerne il telelavoro, ci sono altri stati che hanno ratificato con la Svizzera accordi amichevoli. Per esempio con la Francia il telelavoro è ammesso fino al 40% del tempo di lavoro. Quindi fino a questo massimo non è necessario il rientro giornaliero e non si perderà lo statuto di frontaliere.

Conclusioni

Come si evince dagli spunti qui sopra, la fiscalità è in costante evoluzione e, pertanto, se qualcuno non fosse avvezzo alle regolamentazioni potrebbe richiedere il supporto dei nostri fiscalisti, sempre in aggiornamento e che dispongono delle competenze per non incorrere in problematiche fiscali sia a livello di persone fisiche sia a livello di persone giuridiche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
rudy.summerer@fidinam.ch

ITALIA: TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE DALL'ITALIA ALLA SVIZZERA

Con due recenti documenti (cfr. Risposta n. 73 del 18 gennaio 2023 e Risposta n. 173 del 27 gennaio 2023) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito alle regole applicabili nei casi di trasferimento della residenza fiscale dall'Italia alla

Svizzera da parte di una persona fisica ed alle relative conseguenze sulla ripartizione della potestà impositiva fra i due Paesi.

Nel prosieguo, dopo un'illustrazione delle disposizioni tributarie interne italiane e di quelle convenzionali applicabili al caso di specie relativo al trasferimento della residenza in territorio elvetico, si procederà a dare risalto alle modalità con cui tali normative sono state applicate nei due recenti interventi di prassi appena richiamati.

Regole domestiche italiane e criteri convenzionali applicabili al trasferimento di residenza dall'Italia alla Svizzera

Per quanto attiene la normativa fiscale italiana il punto di partenza è rappresentato dall'art. 2, co. 2 del DPR n. 917/1986 ("TUIR") che stabilisce i criteri che alternativamente devono essere soddisfatti, per la maggior parte del periodo di imposta (i.e. periodo maggiore di 183 giorni nell'anno solare), per considerare fiscalmente residente in Italia una persona fisica:

- Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
- Domicilio nello Stato Italiano ai sensi del Codice Civile (i.e. "sede principale dei loro affari ed interessi");
- Residenza nello Stato Italiano ai sensi del Codice Civile (i.e. "dimora abituale").

Qualora, come nel caso di specie relativo alla Svizzera, la residenza fiscale venga trasferita in uno dei Paesi inseriti nella lista degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, assume rilevanza la previsione contenuta nel comma 2-bis dello stesso articolo 2 del TUIR secondo la quale, salvo prova contraria che deve essere fornita da parte del contribuente, la residenza fiscale è ritenuta presuntivamente sussistente (ancora) in Italia per coloro che l'abbiano trasferita in uno dei suddetti Paesi; come chiarito in entrambi gli interventi in commento, sul piano della normativa italiana dunque, anche a seguito della formale iscrizione nell'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (cd. "AIRE"), il contribuente continuerà ad essere considerato fiscalmente residente in Italia ed ivi assoggettato a imposizione su tutti i suoi redditi ovunque prodotti fino a che lo stesso non riesca a fornire prova, in sede di accertamento, di non essere domiciliato o residente in Italia.

Fino a che la predetta presunzione non venga superata da parte del contribuente, nei casi in cui la stessa persona fisica risulti residente, in base alle rispettive normative interne, in entrambi i Paesi, assumono rilevanza le previsioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni ("CDI") ed in particolare alle previsioni per derimere eventuali conflitti di residenza fra i due Stati contraenti (cd. "tie breaker rules"); nel caso specifico relativo alla CDI in vigore fra Italia e Svizzera occorre fare riferimento al paragrafo 2 dell'art. 4 che risolve l'eventuale conflitto raditando, in primo luogo, la residenza fiscale nello Stato in cui si trova l'abitazione permanente della persona fisica e, in subordine, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale ed, infine, dando rilievo alla nazionalità dello stesso individuo.

Nelle fattispecie di "doppia residenza fiscale" assume, inoltre, rilievo quanto contenuto nel paragrafo 4 del

l'art. 4 della stessa CDI che prevede, nel caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno, la possibilità di frazionare l'anno di imposta, ripartendo così fra i due Paesi anche la relativa potestà impositiva sui redditi prodotti da parte della stessa persona fisica; ai fini del predetto frazionamento il momento in cui ha efficacia la "nuova" residenza e, conseguentemente, inizia l'assoggettabilità a tassazione nello Stato "d'arrivo" e finisce quella attinente lo Stato di "partenza", viene individuato/determinato "non appena trascorso il giorno di trasferimento del domicilio".

Recenti chiarimenti di prassi (risposte n. 73/2023 e n. 173/2023)

Il primo intervento di prassi oggetto di illustrazione (risposta n. 73/2023) riguardava il caso di una persona fisica che, pur avendo trasferito la propria residenza in Svizzera il 1. giugno (data di ingresso nella Confederazione), era stata iscritta da parte del comune italiano di partenza nell'AIRE solo nel corso del successivo mese di agosto, risultando così iscritta nell'anagrafe della popolazione residente per un periodo maggiore a 183 giorni e dovendo, conseguentemente, ritenersi ai fini della normativa fiscale interna residente in Italia per l'anno in oggetto.

Relativamente a tale fattispecie, l'Amministrazione finanziaria italiana, applicando correttamente le previsioni convenzionali pocanzi illustrate, ha proceduto a riconoscere come il trasferimento della residenza sia intervenuto già a partire dal 1. giugno, a nulla rilevando ai fini convenzionali la successiva iscrizione nell'AIRE; conseguentemente, applicando la previsione di frazionamento del periodo di imposta di trasferimento, il contribuente è stato considerato fiscalmente residente in Italia fino alla data del 1. giugno (e lì assoggettato fino alla predetta data su tutti i redditi ovunque conseguiti) e residente in Svizzera a partire dal successivo 2 giugno con la possibilità da parte dell'Italia, a partire da questa data, di tassare lo stesso contribuente unicamente per i redditi prodotti sul territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 23 del TUIR.

Della successiva risposta n. 173/2023, invece, occorre valorizzare la modalità con cui l'Agenzia delle Entrate ha applicato le *tie break rules* ed, in particolar modo, i chiarimenti forniti in merito al concetto di abitazione permanente relativamente al caso di specie in cui il contribuente, spostatosi in Svizzera nell'anno X dove aveva preso una casa in locazione, risultava essere in possesso anche di una casa di famiglia ubicata in Italia nella quale egli intendeva soggiornare per brevi periodi anche nell'anno X.

Nel ribadire, conformemente a quanto previsto dal Commentario OCSE, che per abitazione permanente si deve intendere quella che una persona fisica mantiene ed organizza per un utilizzo permanente, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che ciò che rileva a tali fini è la circostanza che la persona fisica, a prescindere dalla tipologia dell'abitazione e dal titolo giuridico in base al quale ne dispone, abbia predisposto la stessa per utilizzarla in modo duraturo e continuo e non occasionalmente ai fini di una breve permanenza.

Sulla scorta di tali principi, l'Agenzia delle Entrate conclude l'intervento di prassi in commento ribadendo come la casa di famiglia posseduta in Italia, pur rientrando nella disponibilità del contribuente

per un periodo limitato (anche) nell'anno X, non debba essere considerata come abitazione permanente, non potendosi così integrare una fattispecie di doppia residenza in Italia e Svizzera (*rectius* l'abitazione permanente viene identificata nell'immobile preso in locazione sul territorio elvetico).

Conclusioni

Sebbene non caratterizzati dall'affermazione di principi/chiarimenti "innovativi", gli interventi di prassi oggetto di commento hanno l'indiscusso pregio di illustrare in maniera chiara e lineare le modalità con cui i casi di "doppia residenza" debbano essere risolti applicando le disposizioni convenzionali, rappresentando così un valido ed utile vademecum da tenere a mente e a cui fare riferimento nelle sempre più diffuse fattispecie di mobilità transnazionale personale fra Italia e Svizzera.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
luca.guidotti@fidinam.ch

EMIRATI ARABI UNITI: NUOVA CORPORATE TAX LAW (2023)

Il 9 dicembre 2022 il Governo Federale degli Emirati Arabi Uniti (UAE) ha pubblicato il Federal Decree-Law n. 47 (Corporate Tax Law, di seguito "CTL") che introduce la Corporate Tax (CT) per le persone giuridiche e le attività commerciali. La CT entrerà in vigore con riferimento agli esercizi finanziari che avranno inizio a partire dal 1. giugno 2023 e pertanto, nel caso di esercizi sociali corrispondenti con l'anno solare, a partire dai bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2024.

Soggetti esenti

La CTL (art. 4) prevede diverse categorie di soggetti esenti da Corporate Tax (nel rispetto di determinate condizioni): entità governative e/o entità da esse controllate; soggetti impegnati nel business estrattivo; soggetti impegnati nel business non-estrattivo di risorse naturali; enti di pubblica utilità qualificati; Fondi d'investimento qualificati; Fondi pensione e di previdenza sociale; soggetti controllati da altri soggetti esenti; altri soggetti che possono essere stabiliti da una Cabinet Decision del Ministro.

Soggetti passivi

La CTL (art. 11) concerne i seguenti soggetti passivi residenti, che saranno soggetti alla CT su tutti i redditi da loro conseguiti, sia negli UAE che all'estero:

- Società ed altre persone giuridiche con sede e/o con controllo ed amministrazione effettiva negli UAE, incluse anche le Free Zones;
- Individui che svolgono un business o un'attività commerciale negli UAE (le attività commerciali soggette alla Corporate Tax saranno specificate in una Cabinet Decision che verrà pubblicata nei prossimi mesi).

La CTL concerne anche i seguenti soggetti non residenti, unicamente per i redditi da loro conseguiti negli UAE:

- Soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione negli UAE;
- Soggetti non residenti che ottengono dei redditi la cui fonte è negli UAE. L'art. 13 (comma 1) della CTL identifica innanzitutto quali redditi di fonte UAE le seguenti casistiche: redditi provenienti da un soggetto residente; provenienti da una stabile organizzazione negli UAE di un soggetto non residente; provenienti da attività svolte, beni ubicati, capitali investiti, diritti utilizzati o servizi prestati negli UAE. L'art. 13 (comma 2) elenca inoltre ulteriori casistiche, soggette a possibili limitazioni da parte del Ministro, tra cui i redditi provenienti dalla vendita di beni, di prestazioni di servizi, di sfruttamento di diritti, redditi di natura finanziaria ed assicurativa negli UAE;
- Soggetti non residenti con un nexus negli UAE (il concetto di nexus sarà specificato in una Cabinet Decision di futura pubblicazione).

Le società con sede nelle Free Zones degli UAE saranno assoggettate alla Corporate Tax ma, qualora rispettino le condizioni per essere considerate "Qualifying Free Zone Person" (art. 18 della CTL), beneficeranno di un'aliquota di tassazione pari allo 0%, limitatamente ai loro "qualifying income". Al fine di beneficiare dello status di Qualifying Free Zone Person esse dovranno:

- Disporre di un'adeguata sostanza economica negli UAE;
- Generare dei redditi qualificati ("qualifying income"), che saranno specificati in una Cabinet Decision che verrà pubblicata nei prossimi mesi;
- Non avere scelto di essere assoggettate all'aliquota standard;
- Essere conformi alle regole di Transfer Pricing introdotte dalla CTL.

Base imponibile

La base imponibile della CT sarà l'utile netto risultante dal bilancio, predisposto in base ai principi contabili internazionali ed alle rettifiche previste dall'art. 20 della CTL.

Aliquota di tassazione

La CT avrà un'aliquota del 9% che si applicherà agli utili imponibili eccedenti la soglia di AED 375'000. Per gli utili inferiori a tale soglia minima l'aliquota sarà pari allo 0% (le aliquote e la soglia minima di tassazione sono state confermate dalla Cabinet Decision 116 del 2022).

Le Qualifying Free Zone Persons invece scontreranno una tassazione con aliquota dello 0% sui redditi qualificati e del 9% sulle altre tipologie di reddito.

Participation Exemption Regime (PEX)

La CTL (art. 22 e 23) introduce un regime di esenzione fiscale sui dividendi e capital gains. In particolare per poter beneficiare della Participation Exemption la società UAE dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- Detenere almeno il 5% della società partecipata;
- Rispettare un holding period minimo di 12 mesi;
- La società partecipata dovrà essere soggetta ad una corporate tax con un'aliquota pari almeno al 9%;
- Ed altri requisiti che potranno essere stabiliti dal Ministro.

I dividendi ricevuti da altri soggetti residenti negli UAE saranno comunque sempre esenti dalla CT.

Withholding Tax

La CTL (art. 45) introduce una withholding tax sui redditi di fonte UAE percepiti da un soggetto non residente. L'aliquota della withholding tax sarà pari allo 0% (ma potrà essere modificata in futuro da una Cabinet Decision).

Le modalità di registrazione, dichiarazione e pagamento delle imposte

Ogni soggetto passivo (incluse le Free Zone Persons) dovrà registrarsi presso il Federal Tax Authority Portal ed ottenere il proprio Corporate Tax Registration Number (anche alcune Exempt Persons potranno essere obbligate a registrarsi ai fini della CT). Ogni soggetto passivo sarà tenuto ad inoltrare la dichiarazione fiscale annuale ed a pagare le relative imposte entro 9 mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

Conclusioni

L'introduzione della CT rappresenta una svolta e conferma la volontà degli UAE di non essere più considerati come una giurisdizione offshore nei rapporti internazionali. Tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dalla CT dovranno valutare al più presto la loro situazione, con l'ausilio anche delle Cabinet Decisions, di prossima pubblicazione, che dovrebbero chiarire quegli aspetti della CTL ancora non ben definiti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
fabrizio.ghidini@fidinam.ch

ARGENTINA: NUOVO REGIME DI REPORTING DELLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALI

Il 27 dicembre 2022, l'Autorità fiscale argentina (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Risoluzione n. 5306/2022 "Regimen de Informacion complementario de operaciones internacionales" (RICOI), che stabilisce un nuovo regime di informazione per alcune transazioni internazionali.

Lo scopo della RICOI è di ottenere informazioni sulle transazioni internazionali per una effettiva ed efficiente valutazione e gestione dei rischi di compliance in materia di fiscalità internazionale.

Soggetti dichiaranti

Sottostanno al regime RICOI le persone giuridiche registrate in Argentina, stabili organizzazioni di persone giuridiche estere, trusts creati in Argentina e società individuali registrati in Argentina. I soggetti dichiaranti sono obbligati a riportare le transazioni effettuate con le parti correlate indicate a continuazione:

- a. Persone giuridiche, stabili organizzazioni, trust o figure equivalenti costituiti, domiciliati o situati all'estero;
- b. Soggetti domiciliati, costituiti o situati in giurisdizioni non cooperanti o di bassa o nulla imposizione fiscale anche se le operazioni vengono ef-

effettuate attraverso le stabili organizzazioni all'estero.

Operazioni internazionali da dichiarare

Le seguenti operazioni internazionali dovranno essere riportate, nel caso in cui si verifichi una o più delle situazioni seguenti:

- a. Casi che coinvolgono stabili organizzazioni in Argentina, tra cui i seguenti:
 - i. negoziazione degli elementi fondamentali dei contratti e conclusione degli stessi in Argentina, ma la loro esecuzione avviene all'estero;
 - ii. entità argentine che agiscono esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di società estere correlate;
 - iii. un soggetto straniero esegue un progetto di lavoro, costruzione, assemblaggio o installazione, o le relative attività di supervisione, e svolge tali attività nel Paese attraverso l'esecuzione successiva di contratti, stipulati da solo o tramite una o più parti correlate, tutti relativi alla stessa attività e allo stesso progetto, la cui durata considerata nel suo complesso supera i sei mesi.
 - b. Una transazione che comporta un risultato di doppia non imposizione internazionale;
 - c. Il trasferimento di benefici ad altre giurisdizioni sfruttando il disallineamento esistente nelle leggi fiscali di due o più giurisdizioni in merito al trattamento e/o nella qualificazione di un'entità, di un contratto o di uno strumento finanziario;
 - d. Qualsiasi forma di accordo, schema o piano che abbia l'effetto di escludere uno o più soggetti, fondi o attività, dall'obbligo di segnalazione o di essere segnalati ai sensi del Common Reporting Standard (CRS) o del FATCA.
- Le seguenti operazioni, tra le altre, sono considerate incluse:
- l'uso di un conto, di un prodotto o di un investimento che non è o pretende di non essere, un conto finanziario, ma che ha caratteristiche che sono sostanzialmente similari;
 - trasferimento di denaro e/o attività finanziarie detenuti in un conto finanziario a un'istituzione non obbligata a dichiarare o verso una giurisdizione che non scambia informazioni ai sensi del CRS o del FATCA, con almeno una delle giurisdizioni di residenza fiscale di una persona dichiarabile ai sensi del CRS;

- trasferimento di denaro e/o attivi finanziari detenuti in un conto finanziario, ad un conto non sottoposto a reporting ai sensi del CRS;
 - fornire informazioni incomplete in relazione a uno dei seguenti casi:
 1. titolare di un conto e/o persona di controllo;
 2. tutte le giurisdizioni di residenza fiscale del titolare di un conto e/o persona di controllo.
 - classificare un pagamento realizzato a beneficio di un titolare di un conto o persona di controllo come un reddito non dichiarabile ai sensi del CRS.
- e. Ristrutturazioni aziendali che hanno come effetto di non rientrare nell'ambito di applicazione del regime internazionale "country-by-country report";
 - f. Cessione di beni o diritti attraverso la vendita di società estere che possiedono direttamente o indirettamente società argentine o beni argentini;
 - g. Concessioni dello sfruttamento di qualsiasi attività che comporti il trasferimento di capitali;
 - h. Viene stipulata un'operazione di leasing internazionale con conseguente prestito finanziario;
 - i. Si effettuano dei pagamenti da un ente non profit a un ente straniero;
 - j. Quando si ottiene un beneficio fiscale in seguito ad uno dei seguenti elementi:
 - i. pagamenti di operazioni interconnesse che ritornano totalmente o parzialmente alla persona che li ha effettuati o a uno qualsiasi dei suoi soci, azionisti o parti correlate;
 - ii. una transazione internazionale che coinvolge una o più entità e/o soggetti giuridici che non hanno personalità fiscale nella giurisdizione in cui sono costituiti, domiciliati o situati, e il cui reddito è direttamente attribuito ai loro azionisti, soci, partecipanti, proprietari, controllori o beneficiari;
 - iii. meccanismi che generano incertezza rispetto alla proprietà di un bene e che consentono ai contribuenti di giurisdizioni diverse di beneficiare di una deduzione fiscale per l'ammortamento dello stesso bene o di sostenere l'esistenza di una doppia imposizione in relazione allo stesso bene;
 - iv. pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati a membri dello stesso gruppo multinazionale

che non sono residenti ai fini fiscali in alcuna giurisdizione.

Contenuto delle informazioni da trasmettere

I soggetti dichiaranti devono fornire le seguenti informazioni per ogni operazione internazionale soggetta a rendicontazione:

- a. Transazioni internazionali: è necessario selezionare l'opzione o le opzioni corrispondenti in base alle operazioni sopra descritte, collegando ciascuna di esse al soggetto o ai soggetti indicato/i al punto successivo;
- b. Dati identificativi delle parti coinvolte nelle transazioni internazionali: se applicabile occorre fornire il nome completo o la denominazione della/e controparte/i coinvolta/e nella/e transazione/i internazionale (ad esempio dettagli del contraente, della società estera, dell'entità finanziaria o non finanziaria; il NIF, domicilio, paese di residenza fiscale e giurisdizioni coinvolte nella transazione ecc.).

Scadenze e modalità di presentazione

Le transazioni internazionali effettuate durante il periodo d'imposta devono essere comunicate alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi.

Le informazioni devono essere presentate accedendo con un Codice Fiscale, con livello di sicurezza 3 o superiore, al sito web dell'agenzia (<https://www.afip.gob.ar>) al servizio denominato "Régimen de Información Complementaria de Operaciones Internacionales" (Regime di informazione complementare delle transazioni internazionali).

Disposizioni generali

L'inadempimento totale o parziale degli obblighi previsti dalla RICOI darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge procedura fiscale n. 11.683 del 1998 e sue modifiche. Le disposizioni stabilite dalla RICOI sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, 27 dicembre 2022, e si applicano per il deposito delle informazioni corrispondenti agli esercizi fiscali chiusi a partire dal 1. agosto 2022.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
adela.muniz@fidinam.ch

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.